Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2019, n. 3-503

IPAB - Casa di Riposo "Villa Michelis Allasina" con sede in Venasca (CN). Estinzione ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Caucino:

L'IPAB – Casa di Riposo "Villa Michelis Allasina" con sede in Venasca, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. in data 05/05/1978, aveva lo scopo, a norma dell'art. 5 dello statuto vigente, di "dare assistenza ed ospitalità sia morale che materiale a tutti gli anziani bisognosi che ne facciano specifica richiesta con criterio di priorità per i locali.".

Con istanza pervenuta in data 15/08/2019, il Presidente dell'IPAB, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, richiedeva l'estinzione del suddetto Istituto a norma dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 15 assunta il 18/12/2018, proponeva l'estinzione dell'Ente stesso, privo di personale e non funzionante, ed il trasferimento dell'intero patrimonio al Comune di Venasca con i vincoli previsti dalla normativa suddetta.

La richiesta è motivata dal fatto che le finalità istituzionali dell'IPAB non sono più conseguibili e mancano, in ogni caso, i presupposti per una ripresa delle attività statuarie.

Il Comune di Venasca, con provvedimento n. 39 adottato in data 08/04/2019, esprimeva parere favorevole all'estinzione dell'IPAB e contestualmente accettava formalmente l'intero patrimonio, vincolato a servizi socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito: BENI IMMOBILI

A) Comune di VENASCA

Gli immobili nel Comune di Venasca sono ubicati in località differenti e distanti tra loro, come di seguito specificato.

- 1) Appezzamenti di terreno posti in zona di alta montagna con giacitura in forte declivio; la superficie catastale dei vari appezzamenti è pari a 52.846 mq.. Sono siti in località Comba Creusa e Casale Chiattarino, censiti al Catasto Terreni e così individuati (1/3 di piena proprietà):
- foglio 2, particelle 44, 45, 61;
- foglio 7, particelle 204, 205, 223, 228, 232, 238, 245, 246, 253, 254, 263;
- foglio 8, particelle 5, 7, 26, 139,171.

Valutazione: 5.280,00 €.

2) Opere restanti di vecchio fabbricato, ubicato in località Casale Chiattarino, zona montana, completamente dirupo e abbandonato da molti anni. Risulta censito al Catasto Terreni, foglio 7, particella 219, area fabbr. demolito, mq. 65 - (1/4 di piena proprietà).

Valutazione: 330,00 €.

3) Appezzamento di terreno, località Garola, a giacitura pianeggiante censito al Catasto Terreni al foglio 8, particella 235, mq. 1.673 – (1/3 di piena proprietà).

Valutazione: 2.230,00 €.

4) Appezzamenti di terreno, località Casale Chiattarino, della superficie catastale di 9.780 mq. con giacitura in forte declivio sulle quali allignano solamente essenze di ceduo spontaneo; sono censite al Catasto Terreni, foglio 7, particelle 198, 208, 217, 250, 251, 261 - (28/48 di piena proprietà).

Valutazione: 1.710,00 €.

5) Immobile sito in Via Arsanto Costanzo n. 1, piano terreno, censito al Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 970, categoria C/7, classe 2, consistenza 103 mq., rendita 28,73 €; di forma geometrica quadrata, con lato di 10,20 m., è costituito da una tettoia aperta su tutti i lati realizzata con struttura lignea del tipo lamellare con orditura costituente la struttura di copertura anch'essa realizzata con struttura lignea mentre il manto di copertura è costituito da elementi in ardesia. In considerazione della modesta vetustà della struttura, la medesima si presenta in buono stato di conservazione e manutenzione con la presenza del solo impianto elettrico.

Valutazione: 66.730,00 €.

Le suddette valutazioni sono contenute nella dettagliata relazione estimativa redatta dal Geom. Danilo Allasina il 05/11/2018 ed asseverata in data 07/11/2018 presso il Tribunale di Cuneo.

B) Comune di SANREMO

Immobile sito nel Comune di Sanremo, Via Canepa n. 46, int. 5, 2 piano, censito al Catasto Fabbricati al foglio 32, particella 233, sub. 8, categoria A/3, vani 3,5, 51 mq. di cui 47 mq. di aree interne, rendita 379,60 €. L'edificio, sito in unazona abbastanza centrale della città, è situato in un fabbricato costituito da 7 piani e composto da 16 unità immobiliari la cui edificazione risale agli anni '60. L'alloggio, sito al secondo piano, è dotato di finiture vetuste ma di buona qualità, serramenti in legno, impianti parzialmente conformi alla normativa vigente e riscaldamento autonomo. Allo stato attuale l'immobile può considerarsi in buono stato di conservazione.

Valutazione: 77.000,00 €.

La suddetta valutazione è contenuta nella dettagliata relazione estimativa redatta dall'ing. Felice Paolo Stocola il 04/07/2018 ed asseverata in data 12/10/2018 presso il Tribunale di Torino.

BENI MOBILI

Presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo, conto corrente bancario - coordinate IBAN: IT 52 S 06295 46770 T20990010165 – con un saldo attivo, al 28/06/2019, di 749,50 €.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Venasca.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Casa di Riposo "Villa Michelis Allasina" con sede in Venasca (CN), e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali e socio sanitari, al Comune di Venasca, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;
- che il Legale rappresentante della Casa di Riposo e il Sindaco del Comune di Venasca sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Venasca;
- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;
- che la stessa non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)